



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0004029 - 23/07/2013 - USCITA  
Allegati : 0



FM/COO: me

Roma, 22/07/2013

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili di  
NAPOLI  
Piazza dei Martiri 30  
80121 Napoli**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 154/2013\_ società tra professionisti*

Con riferimento ai quesiti formulati in data 6 giugno 2013 con i quali si chiedono indicazioni in merito a taluni aspetti della disciplina delle STP si osserva quanto segue.

1. Il DM 34/2013 prevede esclusivamente che la STP sia iscritta nella sezione speciale dell'albo tenuto dall'Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società. Il regolamento nulla dispone in merito ad ulteriori obblighi di comunicazione a carico dell'Ordine che ha disposto l'iscrizione. Si ritiene, invece, che nulla vieti ai soci professionisti di richiedere successivamente l'annotazione della STP anche negli albi tenuti dagli Ordini territoriali in cui essi risultano iscritti.
2. In presenza di STP multidisciplinari, qualora nell'atto costitutivo non sia stata individuata l'attività professionale prevalente, la STP dovrà essere iscritta in tutti gli albi professionali di appartenenza dei soci professionisti.
3. L'art. 10, comma 8, L. 183/2011 e l'art. 6, DM 34/2013 prevedono esclusivamente che la partecipazione ad una società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti, anche multidisciplinare. Si ritiene, pertanto, che il socio professionista possa continuare ad esercitare l'attività professionale anche in forma individuale e conseguentemente mantenere una propria posizione IVA distinta da quella della STP.
4. Qualora il socio professionista sia stato sospeso dall'esercizio della professione, anche ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 139/2005, per il periodo in cui dura la sospensione, gli sarà precluso l'esercizio dell'attività professionale sia in forma individuale che societaria. La sospensione, tuttavia, è una situazione transitoria che non produce effetti sull'esistenza della STP. Solo la cancellazione del socio professionista dall'albo ed il contemporaneo venir meno della prevalenza dei soci professionisti nella percentuale indicata all'art. 10, comma 4, lettera c), L. 183/2011 può comportare lo scioglimento della STP e la cancellazione dalla sezione speciale dell'albo se la società non provvede a ristabilire tale prevalenza nel termine di sei mesi.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale  
Francesca Maione